

REGNO D' ITALIA.

Legnarello li 6. Ottobre 1808.

IL CANCELLIERE CENSUARIO
DEL CANTONE IV. DISTRETTO DI GALLARATE
DIPARTIMENTO D' OLONA

Alla Municipalità di *Legnano con Legnarello*

La Circolare del Sig. Vice-Prefetto Distrettuale i. corrente N. 1044., quale, per esteso qui sotto le comunico, spero sarà per ottenere in tutta la sua estensione l' effetto che il Reale Governo desidera, quello cioè, di impiegare tutta l' attività, e vigilanza sui Coscritti refrattarj, onde siano scoperti, e denunziati. Ho l' onore di protestarle la ben dovuta stima.

De Giovanni Cancelliere.

N. 1044. = Regno d' Italia = Circolare = Gallarate primo Ottobre 1808. = Il Vice-Prefetto del Distretto di Gallarate Dipartimento d' Olona = al Sig. Cancelliere del Cantone IV. (Legnarello)

La colpevole indolenza in cui giaciono non poche Autorità Comunali nel non iscoprire, e denunziare i Coscritti Dissertori, che tranquilli e quasi protetti dimorano nel seno delle loro famiglie, od almeno si lasciano tratto tratto vedere nelle rispettive loro Comuni, ad onta del rigore delle Leggi che li perseguita, ha indotto S. E. il Signor Ministro dell' Interno a raccomandare efficacemente di mettere in pratica ogni mezzo per evitare un così riprovevole inconveniente che arreca tanto danno all' Armata, ed allo Stato.

Per pienamente corrispondere alle Superiori provvide viste
parimenti inculcate dal Sig. Prefetto Amministratore, io
non so trovare mezzo più opportuno, ed efficace fuorchè
quello di rivolgermi alla attività, e vigilanza delle Ammi-
nistratori Municipali, richiamandole alla piena esecuzione
di un così importante dovere per non incorrere nelle pene
dalla Legge prescritte in simili casi, ritenendo che dalle
pene medesime non potranno sottrarsi, nè coll' addurre
ignoranza ormai resa inescusabile, nè una mal' intesa
compassione, nè qualunque altro riguardo, che deve sempre
cedere al servizio del Sovrano, ed al bene dello Stato.

Tali sono le Superiori intenzioni che io mi faccio sollecito di
comunicarle, Signor Cancelliere, affinchè le notifichi alle
Amministratori Municipali del suo Cantone, acciò non
manchino di corrispondere alle Superiori premure, onde
evitar i pericoli, che in caso diverso loro sovrastarebbero,
quando ne fosse conosciuta indolenza.

Ho il piacere di salutarla con distinta stima.

Segnat. = ROSSI.

Per copia conforme = De Giovanni Cancelliere.

34.10.

51. 6.

16.16

19.10.9.

172.9

Presente

Off. Leg. Lindaco

Dr. Leguano

Sup.º



REGNO D' ITALIA.

Legnarello li 3. Sett.^{re} 1808
~~La Commissione di Leva~~
 IL CANCELLIERE CENSUARIO

DEL CANTONE IV. DISTRETTO IV. DI GALLARATE
 DIPARTIMENTO D' OLONA

Alla Municipalità di Legnano con Legnarello

Si spedisce a questa Municipalità un' Esemplare
 della Ministeriale Istruz.^{ne} n. 11. del 27. 11. 1807, non che un
 analogo Avviso del l.^o Prefetto n. 9. 11. 1807, che siano sotto
 pubblicati, e fatti leggere in Chiesa alla Messa
 Parrocchiale, così avendo Superiorem. preferito —
 Sta il priore di rassegnarsi con distinta stima

Le Giovanni ¹²⁸ Sep. Canc. 14

ISTRUZIONE

Per l'esecuzione del Decreto 13 settembre 1808, relativo ai Coscritti refrattari che si presentano antecedentemente al 1 novembre dello stesso anno.

TITOLO I

Presentazione dei coscritti refrattari.

Art. I. **A**L ricevere della presente istruzione, i signori Prefetti fanno pubblicare in ogni Municipalità un avviso ai coscritti refrattari, comunicando loro le disposizioni dei decreti 20 agosto e 13 settembre 1808, e della presente istruzione, che particolarmente li riguardano.

Pubblicazione delle disposizioni relative ai refrattari.

II. I coscritti refrattari, per profittare dell'indulgenza loro accordata dal suddodato decreto 13 settembre, dovranno presentarsi innanzi,

Funzionari innanzi ai quali i refrattari devono presentarsi.

1.° L'autorità municipale del comune nel quale si trovano attualmente;

2.° Il Comandante la gendarmeria nel circondario del comune medesimo;

3.° La Commissione cantonale di leva;

4.° Il Viceprefetto del distretto;

5.° Il Prefetto del dipartimento.

III. Sarà aperto un registro conforme al modello I per iscrivervi le presentazioni dei refrattari,

Registri parziali da stabilirsi per la presentazione dei refrattari.

1.° Presso ogni Municipalità;

2.° Presso ogni brigata di gendarmeria;

3.° Presso ogni Commissione cantonale di leva;

4.° Presso ogni Viceprefettura.

I refrattari che si presentano a bella prima alla Prefettura, sono iscritti nei registri generali, de' quali si parlerà in seguito agli art. 8, 9, 10.

IV. I refrattari che si presentano innanzi ai funzionari indicati ai §§ 1, 2, 3 e 4 dell'articolo II, saranno da essi indirizzati al Prefetto del dipartimento, sia che questi refrattari domandino di raggiungere un corpo, sia che offrano di dare un supplente, sia che domandino di essere cancellati dalla lista dei refrattari per inabilità fisica, o per una causa qualunque. Questi refrattari saranno muniti della copia della partita del registro num. I che li riguarda.

Tutti i refrattari che si presentano devono essere diretti alla Prefettura dipartimentale.

V. I refrattari potranno presentarsi ai funzionari suddetti del comune, cantone o dipartimento dell'attuale loro dimora, quantunque essi appartengano ad un comune, cantone o dipartimento diverso. Per quelli di comune o cantone diverso, ma del medesimo dipartimento, il funzionario innanzi a cui il refrattario si presenta ne passa subito avviso alla Municipalità del comune cui appartiene, rimettendogli copia della relativa partita del registro di presentazione, modello I. Per quelli di diverso dipartimento, il Prefetto del dipartimento al quale il refrattario è diretto, o innanzi al quale il refrattario si presenta, partecipa immediatamente alla di lui presentazione al Prefetto del dipartimento a cui appartiene.

Refrattari appartenenti a comune cantone o dipartimento diverso da quello della attuale loro dimora.

VI. I coscritti refrattari che si presentano alla Prefettura, o che vi sono diretti dai funzionari subalterni, devono comparire innanzi al Prefetto, il quale fa loro una paterna ammonizione, e li dimostra tutto l'orrore della colpa cui si erano abbandonati e l'importanza della grazia che ad essi viene dal Sovrano accordata.

Ammonizione che i Prefetti devono fare ai coscritti refrattari.

VII. Il Prefetto fa poi sottoporre alla sua presenza alla visita medica i coscritti suddetti.

Visita dei coscritti refrattari.

Se il Prefetto crede di convocare per questa visita il Consiglio dipartimentale di leva è in di lui arbitrio il farlo.

La visita viene eseguita colle stesse norme in pratica pei coscritti requisiti.

Si tiene processo verbale di queste visite ed il parere de' fisici delegati dev'esser circosanziato.

VIII. I coscritti refrattari che risultano abili al servizio, e pei quali non sono prodotte delle eccezioni attendibili, sono descritti in un registro che si tiene presso ciascheduna Prefettura conforme al modello II.

Registro e destinazione dei coscritti refrattari idonei al servizio militare.

Essi sono tosto consegnati all'ufficiale comandante la riserva nel dipartimento, il quale è incaricato di sorvegliarli e di spedirli ai corpi, che saranno indicati, del pari che si pratica coi coscritti requisiti.

Competenza dei sud-
detti.

Ammissione dei sup-
plenti per i coscritti re-
frattarij.

Registro e destina-
zione de' coscritti re-
frattarij che producono
eccezioni attendibili.

Registro dei ricono-
sciuti inabili al servi-
zio.

Idem per refrattarij di
diverso dipartimento.

Stati che devono com-
pilare le Municipalità.

Pubblicazione di detti
Stati ed invio di essi
alle Commissioni can-
tonali.

Esame degli Stati da
parte delle Commissioni
cantonali.

Le loro competenze al deposito sono le stesse fissate per i coscritti requisiti.

Se essi domandano di farsi rimpiazzare, sarà loro concesso colle norme in pratica per i coscritti requisiti. I Prefetti sono i soli giudici dell'ammissione dei supplenti, la quale può essere da loro ordinata finchè il coscritto è al deposito.

IX. I coscritti refrattarij che risultano abili al servizio, e per i quali sono prodotte delle eccezioni attendibili, sono descritti in un registro conforme al modello III. La destinazione di questi individui rimane sospesa sino a decisione ministeriale. I Prefetti li rimandano alle proprie case, e sotto la vigilanza delle autorità locali, ingiungendo loro di presentarsi ad ogni richiesta.

X. I coscritti refrattarij che sono riconosciuti inabili al servizio sono descritti in un registro conforme al modello IV. La loro destinazione è sospesa fino a decisione ministeriale; ed i Prefetti li rimandano alle proprie case sotto la vigilanza delle autorità locali, e coll'obbligo di presentarsi ad ogni richiesta.

XI. Altri tre registri conformi ai modelli II, III e IV si tengono presso ogni Prefettura per iscrivervi i refrattarij di diverso dipartimento. In questi registri però alla colonna che siegue quella dei contrasegni personali si aggiunge un'altra colonna per indicarvi il dipartimento. Nel caso che essi risultino inabili al servizio, o che domandino su validi appoggi la cancellazione dalla lista dei refrattarij, il Prefetto, innanzi a cui si sono presentati, ne darà avviso, e spedisce copia della di lui partita e del processo verbale di visita, al Prefetto del dipartimento, cui appartengono, e rimetterà poi gli individui colle condizioni espresse agli art. IX e X, o al comune dell'attuale loro dimora, o alla Prefettura cui appartengono, a seconda dei loro desiderj.

Quelli che risulteranno abili saranno consegnati al Comandante la riserva cogli altri del dipartimento: della loro destinazione ne sarà egualmente prevenuto il Prefetto del dipartimento cui appartengono, e sarà al medesimo spedita copia della loro partita del registro.

TITOLO II.

Stati dei refrattarij da compilarli da ciascheduna autorità.

XII. Per il giorno 1^{ro} ottobre ogni Municipalità formerà uno stato conforme al modello V. dei coscritti del proprio comune che si saranno resi refrattarij dall'anno 1803 finora.

Le Municipalità desumeranno i nomi di tali refrattarij dalle liste dei refrattarij giudicati o non giudicati che esistessero presso di esse, o, in mancanza, dalle liste di coscrizione degli anni rispettivi, avendo presente l'art. I § 1 e 2 del decreto 20 agosto 1808. In questo stato devono essere registrati tutti i coscritti che in ciascheduno di detti anni si resero refrattarij, qualunque vicenda abbiano essi posteriormente incontrato. Perchè poi l'autorità superiore possa decidere ciò che coverrà su ciascuno di essi le Municipalità indicheranno tutto ciò che è a di loro notizia su ciaschedun individuo; p. e. se sia morto, se abbia raggiunto l'armata, se sia stato dichiarato inabile e rinviato alla propria casa, se abbia pagato multa ecc.

Avendo dei documenti in appoggio delle loro osservazioni le Municipalità li uniranno allo stato.

XIII. Due copie di questo stato saranno spedite dalla Municipalità alla Commissione cantonale di leva: una copia rimarrà presso la Municipalità e sarà affissa nella casa del Comune.

Con avviso ai coscritti refrattarij sarà comunicata la pubblicazione di questo stato, saranno invitati essi, o i loro parenti a somministrare le notizie opportune per far decidere l'autorità superiore sul loro caso; e sarà rinnovato l'avviso che tutti quelli, i quali si presenteranno innanzi al Prefetto antecedentemente al 1^o novembre, saranno ammessi a giustificarsi, e risultando idonei e giustamente requisiti saranno spediti ad un corpo senza subire alcun castigo.

XIV. Le Commissioni cantionali esamineranno le liste di coscrizione presso di esse esistenti dall'anno 1803 finora, e paragonandole cogli stati de' refrattarij che avran ricevuto da ciascheduna Municipalità, faranno agli stati medesimi quelle aggiunzioni che loro risulteranno convenienti. Se avranno delle osservazioni a fare su di qualche individuo,

le faranno sugli stati medesimi. In caso di aggiunzioni, la Commissione cantonale le comunica alla Municipalità perchè possa praticarle anche sullo stato affisso nel Comune.

I Viceprefetti, qualora lo credessero utile o necessario, o qualora fosse loro ordinato dai Prefetti, presiederanno a questo esame.

I Viceprefetti potranno presiedere all'esame degli Stati.

Una copia degli stati dei refrattarij veduta dalla Commissione cantonale di leva sarà spedita al Prefetto il giorno 31 ottobre.

Invio di detti Stati alle Prefetture.

XV. Il Prefetto, riuniti questi stati, i registri indicati agli articoli VIII, IX e X della presente istruzione, i precedenti stati, denunzie e registri de' refrattarij, e le sentenze pronunciate contro di essi dai Consigli di guerra, formerà i seguenti due stati generali:

Stati che devono compilare i Prefetti.

1.^o Dei coscritti refrattarij giudicati dai Consigli di guerra. Modello VI.

2.^o Dei coscritti che quantunque dichiarati refrattarij non sono stati giudicati dai Consigli di guerra. Modello VII.

Lo stato generale num. I dei refrattarij giudicati sarà corredato di tanti stati parziali, quante sono le seguenti categorie, nei quali tutti i refrattarij descritti nello stato generale dovranno essere portati:

Refrattarij giudicati.

A. Refrattarij morti. Modello VIII.

B. Refrattarij che hanno raggiunto un corpo, o che hanno dato un supplente. Modello IX.

C. Refrattarij che si sono presentati e sono stati dichiarati inhabili. Modello X.

D. Refrattarij che domandano di essere cancellati dalla lista. Modello XI.

E. Refrattarij per i quali non si ha nessuna notizia. Modello XII.

F. Riassunto numerativo dei refrattarij di tutti gli Stati. Modello XIII.

G. Stato delle somme pagate dai refrattarij per multe. Modello XIV.

Allo stato generale num. II dei refrattarij non giudicati devono andare uniti gli stati indicati nelle categorie A B C D E F dello stato I, più lo stato G modello XV delle somme che tali refrattarij avessero pagato, sia per multa, la di cui riscossione fosse stata superiormente ordinata, sia per doppia tassa in esecuzione della circolare di questo Ministero num. 15974 del 20 agosto 1806.

Refrattarij non giudicati.

Tutti questi stati devono essere spediti al Ministero della Guerra al più tardi il giorno 20 novembre.

Spedizione degli Stati al Ministro della guerra.

Agli stati categoria C sarà unita la copia del processo verbale di visita di ciascheduno degl'individui in essi compresi.

Gli stati categoria D saranno rimessi in doppia copia ed avranno una grande colonna per le osservazioni; una copia di essi sarà poi dal Ministero della Guerra retroceduta ai Prefetti, ed alla colonna delle osservazioni vi saranno trascritte le decisioni ministeriali su ciascheduno degl'individui in essi descritti.

I Prefetti non dovranno comprendere in detti stati che i refrattarij del proprio Dipartimento. Quelli di Dipartimento diverso che si fossero a loro presentati saranno portati negli stati del Dipartimento medesimo, il di cui Prefetto avrà ricevuto l'avviso giusta l'articolo XI. I Prefetti però innanzi a cui si saranno presentati, rimetteranno a questo Ministero uno stato numerativo di essi conforme al Modello XVI.

XVI. Al più tardi per il giorno 20 novembre i Prefetti spediranno duplicato dello stato categoria E dello stato generale II al Regio Procuratore presso il Tribunale cui in virtù dell'art. IV del Decreto 20 agosto spetta il giudizio de' refrattarij, e faranno istanza perchè sia indilatatamente contro di essi proceduto. I Prefetti comunicheranno allo stesso Regio Procuratore il loro voto sulla multa da infliggersi a ciaschedun refrattario.

Spedizione ai Tribunali degli Stati dei refrattarij da giudicarsi.

XVII. I Prefetti ordineranno che sieno continuate le indagini contro i refrattarij descritti nella categoria E dello stato generale I, i quali sono stati giudicati dai Consigli di guerra: essi disporranno particolarmente che si proceda all'esazione delle multe.

Persecuzione dei refrattarij già giudicati che non si sono presentati.

XVIII. I Prefetti faranno sospendere le persecuzioni contro i refrattarij indicati nelle altre categorie sino a decisione ministeriale.

Si sospende la persecuzione di tutti gli altri.

Milano, il 21 settembre 1808.

A. CAFFARELLI.

MODELLO I.^{mo}

DIPARTIMENTO

Municipalità di :

o Brigata di Gendarmeria di . . .

o Commissione di leva del cantone di .

o Vicepi fettura di

REGISTRO dei coscritti refrattarj che si sono volontariamente presentati per godere dell'indulgenza accordata col decreto di S. A. I. del 13 settembre 1808.

[illegible]

M O D E L L O II.

Dipartimento del

REGISTRO generale de' coscritti refrattarij del suddetto dipartimento, presentatisi in virtù del Decreto di S. A. I. del 13 settembre 1808, i quali sono stati riconosciuti idonei al servizio militare ed ammessi per essere spediti ad un corpo.

Numero progressivo.		Cognome o nome di famiglia.		Prenomi o nomi di battesimo.		Soprannome.		Nome e prenomi del padre e della madre del coscritto e indicazione se sono viventi.		Data della nascita.		Luogo della nascita.		Luogo del domicilio attuale del coscritto refrattario.		Professione.		Settura. Piedi. Pollici. Linee. Capelli. Fronte. Ciglia. Occhi. Naso. Bocca. Mento. Viso.		Cantone. Comune. Anno e leva per la quale fu requisito. Classe alla quale apparteneva. Lista. (1) Numero. (1)		Epoca della sua designaz. Mese. Giorno.		Motivo per cui fu dichiarato refrattario. Mese. Giorno.		Epoca della volontaria di lui presentazione ed innanzi a quale dei funzionarj indicati all'articolo 2 della istruzione 21 settembre. Mese. Giorno. Comune. Funzionario.		Giorno della visita subita innanzi al Prefetto. Indicazione per quelli che domandano di porre un supplente o che lo esibiscono all'alto stesso della visita. Corpo cui è diretto. Giorno della partenza pel corpo. Giorno dell'arrivo al corpo.		Destinazione successiva. Corpo cui è diretto. Giorno della partenza pel corpo. Giorno dell'arrivo al corpo.		OSSERVAZIONI. Qui si farà un cenno, se l'individuo fu giudicato da un Consiglio di guerra, ed in caso affermativo, da quale ed in qual epoca, se pagò multa ecc. (Nota) Per quelli che domandano di dare un supplente o offrono un supplente all'atto della visita, si farà nota qui la successiva linea orizzontale in bianco per descrivervi la partita del supplente. La serie progressiva de' numeri non sarà però alterata dal supplente il quale occuperà su questo stato il numero medesimo del coscritto refrattario che lo esibisce.	
---------------------	--	-----------------------------	--	------------------------------	--	-------------	--	---	--	---------------------	--	----------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

(1) (Nota poi soli Dipartimenti a destra dell'Adige). L'indicazione del numero della lista, e del numero che occupava sul quadro della fissazione del rango della lista medesima non è che per coscritti che si son resi refrattarij nelle leve degli anni 1807 e 1808, nei quali ogni classe fu suddivisa in varie liste. Per quelli che si resero refrattarij negli anni 1803, 1804, 1805 e 1806, nei quali una sola lista per ogni classe fu compilata, si ometterà l'indicazione del numero delle liste ed alla colonna numero s'indicherà il numero che l'individuo medesimo aveva sulla classe.

MODELLO III.

Dipartimento d

REGISTRO generale dei coscritti refrattarij del suddetto dipartimento presentatisi in virtù del decreto di S. A. I. del 13 settembre 1808 i quali sono stati riconosciuti idonei al servizio militare, ed hanno prodotto delle eccezioni, domandando d'essere cancellati dalle liste de' refrattarij.

Saranno riportate in questo stato le indicazioni del Modello II, cominciando da quella numero progressivo sino a quella giorno della visita subita innanzi al Prefetto; indi si metteranno le indicazioni seguenti.	Eccezione prodotta per domandare la cancellazione definitiva dalle liste de' refrattarij.	Documenti all'appoggio della domanda.	Disposizione data dal Prefetto per quest'individuo in conformità dell' art. IX dell' Istruzione del 21 settembre 1808.	Parere del Prefetto.	OSSERVAZIONI.
		In questa colonna s' indicherà la qualità del documento, gli estensori o sottoscrittori del medesimo, ed il numero del fascicolo in cui è situato.			

MODELLO IV.

Dipartimento d

REGISTRO generale dei coscritti refrattarij del suddetto dipartimento, presentatisi in virtù del decreto di S. A. I. del 13 settembre 1808, i quali sono stati riconosciuti inabili al servizio militare, ed hann o dimandato d'essere cancellati dalle liste dei refrattarij.

Saranno portate in questo Stato tutte le indicazioni del modello II. cominciando da quella <i>Numero progressivo</i>, sino a quella <i>Giorno della visita subita innanzi al Prefetto</i>, indi si metteranno le indicazioni seguenti.	Motivi dell'inabilità fisica.	Numero del processo verbale di visita, ov'è descritto il parere dei Fisici delegati sul di lui conto.	OSSEVVZIONI.

Num.

CIRCOLARE.

REGNO D' ITALIA.

Legnarello li 22 Agosto 1808.

IL CANCELLIERE CENSUARIO DEL CANTONE IV.
DI GALLARATE

Alle Municipalità dello stesso Cantone .

S. E. *il Sig. Ministro della Guerra avendo rilevato ;
che molti Militari nel tempo in cui sono in congedo
limitato , particolarmente presso le loro famiglie , sono
ricevuti nello Spedale del loro rispettivo Comune , o per
essere realmente malati , o fingendosi tali , onde pro-
longare l' assenza dai Corpi , cui appartengono , od
anco con dei men veri Certificati Medici procurarsi dei
congedi assoluti , ha determinato quanto siegue .*

Quei Militari , che fossero presso le loro famiglie , e che non
potessero raggiungere i Corpi alla scadenza de' rispettivi
congedi per causa di malattia , saranno sotto la diligenza dell'
Autorità Locale spediti all' Ospitale Militare il più vicino .

Quei Militari poi , che fossero gravati dal male per modo
di non poter essere trasportati dal loro Comune senza evi-
dente pericolo saranno ricevuti nello Spedale del luogo ,
e l' Autorità Locale farà immediatamente visitare il ma-
lato da un Medico , o da un Chirurgo , inoltrando subito
il relativo giudizio all' Amministrativa Prefettura , e pre-
venendo contemporaneamente la Reale Gendarmeria del
luogo , ove il suddetto Militare appartenente al tal Corpo
è entrato nello Spedale , essendo in congedo spirato .

*Nell' atto quindi , che d' ordine del Sig. Vice Prefetto
Distrettuale comunico a codesta Municipalità la su-
enunciata Ministeriale disposizione , le raccomando
pure la più scrupolosa , ed esatta esecuzione di quanto
viene da essa prescritto .*

Ho il piacere di salutarla distintamente .

De Giovanni Cancell.

Circolare.

REGNO D'ITALIA.

Milano 29 Aprile 1808.

Sez. II.

N. 6219.

IL PREFETTO

DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

*Ai Sigg. Vice Prefetti,
alle Municipalità,
e ai Parrochi delle Comuni del Dipartimento.*

Poco sin qui giovarono le replicate dolci insinuazioni, e le minacce della Legge 13 Agosto 1802, e dei successivi analoghi Decreti, nè i gastighi cui, e pubblici Funzionarj, e Gioventù coscritta andarono soggetti per l'inosservanza degli Ordini Superiori riguardanti la Coscrizione Militare, e per prevenire ogni abuso nella marcia delle relative operazioni.

Sventuratamente quindi si vede tuttora, Coscritti designati a far parte dell'Armata nascondersi preventivamente, e sottrarsi anche colla fuga alla loro requisizione, e requisiti, ignominiosamente disertando, sia nell'atto di raggiungere i Corpi, cui sono destinati, sia dopo arrivati ai Corpi medesimi; ed alcuni vi hanno pubblici Funzionarj, che si rendono complici di tanto delitto col non denunciare i refrattarj, e talvolta tenerli nascosti.

Volendo S. E. il Sig. Ministro della Guerra tolto una volta siffatto inconveniente, che è la totale rovina delle private Famiglie, e arreca un incalcolabile pregiudizio allo Stato, colla qui annessa Circolare chiama nuovamente con paterni sentimenti all'esecuzione de' rispettivi loro doveri, e Coscritti, e Autorità Civili, e Ministri della Religione.

Nel diramare l'anzidetta Circolare, io mi persuado che penetrati tutti finalmente delle verità che contiene, i Coscritti, spinti da nobile emulazione, gareggeranno quindi innanzi ad accorrere sotto gli Stendardi dell'Augusto Monarca che ci regge, li pubblici Funzionarj a prestarsi con zelo, e imparzialmente all'adempimento di ciò che la Legge loro ingiunge, i Ministri della Religione a far sentire ai Coscritti la necessità somma di obbedire alla Legge.

Raccomando quanto so, e posso ai Funzionarj, e Ministri suddetti il dare la maggiore pubblicità a questa nuova Superiore insinuazione, e a porre in opera ogni studio per corrispondervi con effetto.

Ho il bene di confermarvi con distinta stima.

L O N G O.

MINOJA Seg. Gen.

Milano li 26 aprile 1868.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

AL SIG. PREFETTO DEL DIPARTIMENTO del

LA diserzione dei coscritti requisiti, dopo la loro ammissione nei corpi, ha richiamato, signor Prefetto, tutte le mie cure per indagarne le cause.

Quantunque assicurato dagli ufficiali generali e comandanti dei corpi, che i coscritti vi sono trattati con dolcezza, vi ricevono esattamente quanto la legge prescrive, e si usa dai loro superiori ogni mezzo per affezionarli al servizio, ho voluto ciò non ostante io stesso esserne testimonio; e dietro replicate ed improvvise visite ho dovuto convincermi, che nell'interna disciplina ed amministrazione dei corpi non trovano i coscritti motivo alcuno di malcontento per abbandonarli.

Riflettendo però agli altri rapporti che hanno i coscritti stessi, e specialmente quelli di nuova leva, ho rimarcato che alcuni vengono al servizio colla ferma volontà di allontanarsene al primo favorevole incontro, a ciò determinati o dalla ingiustizia della loro requisizione, o dalle insinuazioni dei loro parenti che mal volentieri ne soffrono il distacco; e che sono poi animati a consumare la diserzione dall'esempio di altri loro compagni, che, lontani dai corpi, han trovato asilo nei loro stessi comuni, presso le loro famiglie, e talvolta compassione presso le autorità locali che trascurano il loro arresto, o si sono ridotti fuori Stato, soccorsi dai loro stessi parenti che somministrano loro i mezzi di sussistenza.

Ognuno conosce, signor Prefetto, quali ne siano i risultati. Famiglie desolate, agitate ed in continua lotta colla legge, la quale tosto o tardi le colpisce; nuove leve di coscritti per riempire i ranghi lasciati voti dai fuggitivi; sopraccarichi a tutti i ceti di persone per rimetter le perdite, che, per oggetti di vestiario, equipaggio ed armamento portati via dai disertori, il tesoro sperimenta; diminuzione di popolazione; accrescimento di vagabondi e di perturbatori della pubblica e privata tranquillità.

Io credo, signor Prefetto, che se a ciaschedun coscritto determinato a disertare, ai parenti che osano di animarveli, a chiunque tentasse di proteggerli, si affacciassero alla mente tali riflessioni, essi, conoscendo tutto l'orrore del loro criminoso progetto, desisterebbero al certo dal metterlo in esecuzione. Dimentichi essi all'incontro di ciò che ogni cittadino deve allo Stato, e di ciò che particolarmente gli devono quei cittadini che la legge chiama nel numero de' suoi difensori, ingannano la confidenza del Governo, che attendeva da essi fedeltà, amore e obbedienza, e si macchiano di vergognosa colpa.

Di lei cura dunque dev'essere, signor Prefetto, il richiamare la riflessione degli abitanti, delle autorità e degli ecclesiastici del dipartimento sui doveri di cia-

scheduno relativamente al servizio militare, sulle conseguenze della diserzione si fatale allo Stato, all'erario ed all'armata, e sull'interesse che ha ciaschedun pubblico funzionario e privato cittadino di estirparla e di arrestarne i progressi.

Sappian essi che mancando a tali doveri non fanno che assicurare la perdita di questi traviati, i quali di vigili e garanti dell'interna ed esterna sicurezza dello Stato, ne divengono i facinorosi e perturbatori; e che distraendoli dalla brillante e decorosa carriera militare, li rendono al pari delle loro famiglie l'oggetto del pubblico disprezzo, mentre erano destinati ad esserlo dell'amore e della pubblica considerazione.

Sappiano poi i parenti dei coscritti, le autorità ed i privati cittadini le pene alle quali vanno incontro, sia eccitando i coscritti a disertare, sia nascondendoli, sia facilitando loro colla compra o permuta degli effetti militari il mezzo di evadersi, sia trascurando il loro arresto, sia finalmente occasionando il loro malcontento colla non retta esecuzione delle leve.

Gli articoli 74 all'82 della legge 13 agosto 1802; il decreto 14 ottobre 1805; l'art. 7 titolo II della legge 21 brumale anno V, e 3 della legge 22 vendemmiale anno III, riportati agli articoli 18 e 20 del decreto 25 piovoso anno V; e l'articolo 5 della legge 28 marzo 1793 indicano tutte queste pene ed i casi della loro applicazione. Sarà utilissimo, signor Prefetto, il dare la massima pubblicità a questi articoli, acciò ogni cittadino ne prenda conoscenza, e sieno così allontanati dal delitto coloro, cui il solo timor della pena trattiene dal commetterne.

Al noto di lei zelo raccomando pertanto, signor Prefetto, d'inculcare ai pubblici funzionari la più grande esattezza ed imparzialità nelle operazioni di coscrizione, vigilanza e fermezza nello scoprimento ed arresto de' coscritti disertori; di eccitare ogni padre o capo di famiglia a procurare la loro presentazione e ritorno alle bandiere; di chiamare finalmente i ministri della religione ad illuminare dal loro canto i cittadini su questa parte essenziale de' loro doveri.

Io amerò, signor Prefetto, di conoscere colla maggior sollecitudine le disposizioni ch'ella avrà date sul proposito, e non dubito che per effetto delle medesime sarà disseccata una volta la sorgente di questo vizio distruttore delle armate e delle società.

Ho l'onore, signor Prefetto, di salutarla con distinta stima e perfetta considerazione.

A. CAFFARELLI.

ARTICOLI

Di leggi e decreti citati nella circolare del
Ministro della Guerra, n. 12635 del 26
aprile 1808.

Legge 13 agosto 1802.

Art. 74. Qualunque pubblico funzionario convinto di negligenza colpevole nel ricercare e far arrestare i disertori, i coscritti fuggiaschi, ed i loro complici, è destituito e punito con una multa di lir. 300.

75. Se fosse convinto di aver favorito la diserzione, impedito o ritardato la partenza dei coscritti requisiti, sia in voce, sia in iscritto, è destituito, punito con due anni di prigione, e paga inoltre una multa che non può essere maggiore di lir. 1800, nè minore di lir. 600.

76. È soggetto alla stessa pena qualunque funzionario pubblico convinto di frode nelle varie operazioni prescritte dalla presente legge.

77. Ogni ufficiale incaricato dell'arresto de' disertori e fuggiaschi coscritti, e dei loro complici, colpevole di negligenza, è destituito.

78. Se oltre la colpa di negligenza è convinto di lucro, è destituito, e punito con cinque anni di ferri.

79. Ogni abitante nell'interno della repubblica convinto di avere scientemente nascosto, o in qualsiasi modo sottratto alle indagini delle autorità civili e militari la persona di un disertore o coscritto requisito; è condannato ad una multa che non può essere minore di lir. 600, nè maggiore di lir. 1800, e ad un anno di prigione. È condannato a due anni di prigione oltre la multa, se il disertore o coscritto requisito avesse avuto armi o bagaglio.

80. Quello che nasconde in sua casa un disertore o coscritto fuggiasco, non può addurre per iscusazione che lo stesso è entrato in sua casa in qualità di domestico salariato, a meno che non l'avesse precedentemente presentato alle autorità del suo comune, per farlo interrogare, esaminare le sue carte e passaporti, ed assicurarsi con questi mezzi ch'egli non era nel caso di diserzione o di requisizione. In questo caso gl'individui delle autorità comunali convinti di negligenza sono soggetti alle pene degli articoli 74 e 75.

81. Quelli che fossero convinti di aver fatte delle false dichiarazioni per favorire la diserzione, sono puniti colle pene, che l'articolo 79 stabilisce per quelli che li nascondono.

82. Tutti quelli che sottoscrivono dei falsi certificati per favorire qualsiasi nazionale nel caso della coscrizione, ovvero qualsiasi coscritto requisito o disertore, sono soggetti alle stesse pene dell'art. 79.

Decreto 14 ottobre 1805.

Art. 1. Tutti i coscritti che si sono sottratti alla legge della coscrizione, ed hanno necessitata la leva di altri coscritti, l'iscrizione de' quali sulle liste è posteriore alla loro, saranno perseguitati e trattati come disertori, a termini dell'articolo 70 della legge 13 agosto.

Art. 2. I padri dei coscritti fuggitivi pagheranno la multa prescritta dallo stesso articolo 70 contro gli stessi coscritti. Se tali padri saranno convinti d'aver contri-

buito alla loro fuga, saranno sottoposti alla pena prescritta dall'articolo 79 della medesima legge.

3. Ogni abitante del regno che nasconderà un coscritto fuggitivo od un disertore, qualunque egli sia, sarà trattato come fautore di diserzione, perseguitato dal tribunale criminale, e giudicato giusta l'art. 8 della legge 25 piovoso anno V (a) ed oltre le pene ivi prescritte sarà tenuto alla multa prescritta dall'art. 79 della citata legge 13 agosto 1802.

Decreto 25 piovoso anno V, Cod. pen. milit., pag. 30.

Art. 18. Qualunque abitante dell'interno della repubblica, il quale fosse convinto d'aver nascosto un disertore, d'aver favorito la sua evasione, o di averlo in qualunque altra maniera sottratto alle ricerche e procedure ordinate dalla legge, sarà denunziato all'accusator pubblico del suo dipartimento, processato davanti il tribunale criminale, e punito di due anni di stretta detenzione, e di due anni di ferri, se ha nascosto il disertore con armi e bagagli.

Qualunque abitante del paese nemico occupato dalle truppe della repubblica, nel caso preveduto dal presente articolo, sarà punito della medesima pena, che il disertore, secondo la gravità delle circostanze della diserzione, legge 21 brumale anno V, tit. II, art. 7.

20. Qualunque medico o chirurgo, il quale fosse convinto d'aver fatto dei falsi certificati di malattia od infermità, sia a dei cittadini messi in requisizione, sia a dei militari in attività di servizio, sarà punito di due anni di ferri, legge 22 vendemmiale anno III, art. 3.

Legge 28 marzo 1793, Cod. pen. milit., pag. 110.

Art. 5. Si proibisce a tutti i soldati di vendere le loro armi od equipaggio ed a qualunque persona di comprarli. Le armi od equipaggio comprati in contravvenzione della legge, verranno confiscate, e condotte agli arsenali, od altri depositi d'armi per essere distribuite alle truppe della repubblica. Il venditore sarà rimesso alla polizia correzionale per essere punito di carcere secondo il codice di polizia. I compratori, mezzani e complici delle compre, saranno rimessi alla polizia stessa per essere condannati ad una multa che non potrà essere maggiore di 3000 lire, oltre la pena di carcere secondo il codice medesimo.

(a) Deve leggersi articolo 18 del decreto 25 piovoso anno V.